

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“AGRITURISMO TRENINO”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, oltre che del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “Agriturismo Trentino”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e può operare in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione rappresenta gli operatori e le operatrici agrituristici presenti nell'ambito della Provincia di Trento ai sensi della Legge Provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (di seguito indicata come “Legge Provinciale sull'Agriturismo 2019”) e del relativo Regolamento di esecuzione approvato il 16 dicembre 2021 (“Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n.10”, di seguito indicato come “Regolamento esecutivo”), e successive modificazioni.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere il coinvolgimento attivo, il confronto ed il coordinamento di tutti gli esercizi agrituristici presenti nel territorio trentino;
 - b) garantire la rappresentatività nelle sedi istituzionali competenti, al fine di sostenere progetti, proposte di sviluppo e istanze provenienti dalle realtà che svolgono attività agrituristiche;
 - c) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare collaborazioni e possibilità di sostegno reciproco;
 - d) promuovere le strutture agrituristiche presenti nel territorio trentino in quanto parte del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico locale, nell'ottica di valorizzare le tradizioni agricole, la biodiversità ed il paesaggio montano e rurale;
 - e) sostenere operatori ed operatrici agrituristiche nel miglioramento dell'offerta agriturbistica;
 - f) sviluppare e promuovere pratiche di turismo sostenibile e responsabile, il quale concilia le esigenze dei viaggiatori con la necessità di preservare le peculiarità nell'ambiente montano e delle realtà economiche che vi operano, andando così a riscoprire la connessione con le più profonde ed antiche tradizioni rurali, nonché il contatto genuino con la natura;
 - g) sensibilizzare l'opinione pubblica, specialmente le giovani generazioni, sulle peculiarità ambientali ed agricole del territorio montano e della biodiversità che lo popola;
 - h) sostenere e promuovere attività di ricerca, didattico-educativa e di promozione culturale

relativamente alle tradizioni, al paesaggio e al patrimonio montano e rurale del territorio.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di momenti di incontro e confronto con le realtà agrituristiche del Trentino, incentivando la partecipazione e la discussione su tematiche e le problematiche legate allo svolgimento della loro attività;
- b) svolgimento di attività di rappresentanza degli organismi aderenti presso le Istituzioni competenti, sia a livello locale, che a livello provinciale, regionale e nazionale;
- c) svolgimento di attività informativa, formativa, di monitoraggio e di controllo sul rispetto della necessaria prevalenza di utilizzo di prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine per quanto riguarda l'ambito della somministrazione di pasti e bevande, ai sensi della Legge Provinciale sull'Agriturismo 2019 e del relativo Regolamento di esecuzione;
- d) supporto degli operatori agrituristici nel disbrigo delle pratiche e procedure inerenti alla loro attività;
- e) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e formazione rivolti agli operatori dell'agriturismo ai sensi della Legge Provinciale sull'Agriturismo 2019 e del relativo Regolamento di esecuzione;
- f) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare gli scopi istituzionali ed a pubblicizzare le attività dell'Associazione, nonché al fine di agevolare la conoscenza delle strutture agrituristiche trentine, agevolando altresì la raccolta di prenotazioni da parte degli utenti;
- g) promozione di itinerari tematici turistici coerenti con le finalità istituzionali;
- h) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, mostre fotografiche, eventi culturali, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- i) gestione e promozione di attività educative e didattico-culturali destinati a diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, come ad esempio le Fattorie didattiche ai sensi della Legge provinciale sull'Agriturismo 2019;
- j) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- k) redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
- l) promozione, finanziamento, realizzazione e partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- m) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo e sul volontariato

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le strutture associate, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati e le associate possono prenderne parte.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le strutture associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati e delle associate

1. Possono essere soci e socie dell'Associazione coloro i quali o le quali sono in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività agrituristica e che hanno altresì presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, "SCIA") ai sensi degli artt. 4 e 9 della Legge provinciale sull'Agriturismo 2019, e successive modificazioni.
2. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego, la struttura interessata può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda di ammissione.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati e delle associate

1. Le strutture associate hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle strutture associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.
3. Gli associati e le associate hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Nel caso le strutture associate intendano rinnovare l'adesione, è considerato sufficiente il versamento dell'eventuale quota associativa e non è necessario ripresentare domanda scritta ex art. 5 comma 2.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato o associata si perde:

- a) per recesso volontario. Ogni struttura può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) per il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato o associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
 - c) a seguito del ricevimento del divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica di cui all'art.15 della Legge provinciale sull'Agriturismo 2019;
 - d) a seguito della perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.5, comma 1 del presente Statuto.
- Nei casi di cui alla lett. c) e d), la struttura associata è tenuta a comunicare al Consiglio Direttivo la data in cui è avvenuta la causa che comporta la perdita della qualità di associato/a.
2. L'associato o l'associata può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato o all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso o l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
 4. L'associato/a che hanno receduto o risultano esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. Le persone volontarie, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.
2. L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla struttura beneficiaria. Alle persone volontarie possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci e delle socie;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Sindaci e delle Sindache.

2. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea degli associati e delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le strutture associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Gli associati e le associate possono partecipare all'Assemblea per il tramite del Rappresentante legale o di un soggetto appositamente individuato.

3. Ciascun associato/a può farsi rappresentare da altro/a associato/a mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 2 (due) deleghe per associato/a.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza delle persone membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) di soci e socie

5. La convocazione deve pervenire per iscritto alle strutture associate tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte le persone partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o la Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario o la segretaria della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza, provvede ad indicare la Vicepresidente o il Vicepresidente che sostituisce. In caso di assenza o impedimento di entrambi/e i/le Vicepresidenti, la Presidente o il Presidente delega un'altra persona associata indicata in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente e dalla persona verbalizzante a ciò appositamente nominata, la quale può essere anche esterna ai componenti dell'Assemblea stessa. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare le persone componenti del Collegio dei Sindaci e delle Sindache.
- g) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle strutture associate presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati e delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

2. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) di soci e socie e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/5 (un quinto) delle persone associate, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate.

Art.13 - L'Assemblea degli associati e delle associate: regole di voto

1. Ciascuna persona associata ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle persone associate che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle persone presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati e le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 10 (dieci) consiglieri e consigliere, compreso la persona eletta Presidente.

2. Il Consiglio direttivo si compone di:

- a) 8 (otto) consiglieri e consigliere eletti in quanto espressione delle 8 zone territoriali in cui viene suddiviso il territorio della Provincia di Trento secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- b) 1 (uno) consigliere o consigliera rappresentante della componente giovanile della compagine sociale, così come definita dal Regolamento elettorale;
- c) 1 (uno) consigliere o consigliera rappresentante delle strutture agrituristiche che svolgono l'attività di fattoria didattica.

La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento elettorale.

3. I Consiglieri e le consigliere durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

4. Qualora la persona candidata non sia il legale rappresentante dell'attività agrituristica associata, deve essere comunque un soggetto appositamente delegato.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente o dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere o dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire al Consiglio almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri e consigliere.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza, egli provvede ad indicare il Vicepresidente o la Vicepresidente che sostituisce. In caso di assenza o impedimento di entrambe le persone Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo è presieduto da un membro del Consiglio individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nel caso in cui vi sia parità, il voto del Presidente o della Presidente vale doppio.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente e dalla persona verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Presidente o la Presidente e due Vicepresidenti;
 - d) nominare la Segretaria o il Segretario dell'Associazione, il quale può essere una persona esterna al Consiglio Direttivo e non deve necessariamente essere associata;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con il personale dipendente, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente o dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- m) nominare le persone rappresentanti dell'Associazione presso gli enti, pubblici e privati.
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario o la Segretaria, qualora fosse una persona esterna al Consiglio Direttivo, non è considerata membro dello stesso e non ha diritto di voto. La persona nominata segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.17 - Il/La Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente o la Presidente è legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente o la Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente o la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati delle associate che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, che dovrà contestualmente convocare;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e delle Associate e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente indica il/la Vicepresidente che sostituisce. In caso di assenza o impedimento di entrambi i/le Vicepresidenti, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro membro del Consiglio.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere o Consigliera si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) perdita della qualità di associato o associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto. Ciò determina la decadenza dell'eventuale consigliere indicato o nominato a norma dell'art.14, comma 4 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione avendo come riferimento la lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, potendo attingere solo alla sezione rappresentata dal membro del Consiglio decaduto. I Consiglieri e le Consigliere così sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di rifiuto oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione, da svolgersi alla prima Assemblea ordinaria utile, ai sensi dell'art.14 del presente Statuto. I membri del Consiglio così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico un numero di Consiglieri pari o superiore a 5 (cinque), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o il Presidente o, in subordine, il membro del Consiglio più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, le Consigliere e i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - Il Collegio dei Sindaci e delle Sindache

1. Il Collegio dei Sindaci e delle Sindache controlla la correttezza delle scritture contabili dell'Associazione.

2. Esso è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea non necessariamente fra le strutture associate. Qualora le persone candidate indicate non siano i legali Rappresentanti dell'attività agrituristica associata, deve essere comunque un soggetto appositamente delegato.

3. Il Collegio dei Sindaci e delle Sindache rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno una Presidente o un Presidente, che dovrà essere individuato tra le persone di comprovata competenza e professionalità.

5. Il Collegio dei Sindaci e delle sindache controlla l'amministrazione dell'Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. In tal senso, il Collegio produce la relazione annuale sul bilancio consuntivo, la quale viene successivamente supervisionata e sottoscritta dalla Presidente o dal Presidente.

6. Il Collegio dei Sindaci e delle Sindache può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

7. Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci e delle Sindache redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Collegio decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Collegio tramite una nuova elezione. I sindaci e le sindache così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio vigente.

9. La carica di sindaco e di sindaca è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio e sul bilancio di esercizio

Art.21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.22 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
2. Il patrimonio può essere altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art.23 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni struttura associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.